

SEGNALAZIONE

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito alla mancata attuazione
dell'articolo 51 della legge n. 99 del 27 luglio 2009

Inviata al

Presidente della Consiglio dei Ministri

Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende ribadire l'importanza di istituire un servizio di raccolta e pubblicazione dei prezzi praticati in ciascun punto vendita di carburanti per autotrazione d'Italia, alla stregua di quanto avviene in numerosi paesi europei e di quanto già previsto, peraltro, dall'articolo 51 della legge n. 99 del 2009.

L'Autorità ha sempre ritenuto la pubblicazione dei prezzi praticati alla pompa per singolo punto vendita un elemento di forte stimolo concorrenziale nel settore della distribuzione carburante¹. Ad avviso dell'Autorità, pertanto, la mancata realizzazione di una banca dati istituzionale, che raccolga e pubblicizzi i prezzi praticati da tutti gli impianti presenti sul territorio rappresenta un elemento di ostacolo ad un maggiore sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel settore.

In un settore dove per anni era radicata la convinzione di un'estrema rigidità della domanda al prezzo, la reale percezione della diversificazione dei prezzi sul territorio appare uno dei pochi elementi esogeni in grado di aumentare l'elasticità della domanda e, di conseguenza, ridurre il potere di mercato delle imprese presenti. Ciò soprattutto se si considera che, ormai dal 2007, a seguito degli impegni assunti dalle società petrolifere nei confronti dell'Autorità, non esistono più prezzi consigliati unici a livello nazionale ed è invalsa la prassi delle principali società petrolifere di effettuare campagne di sconto sulla modalità di erogazione *self-service*.

In un contesto del genere, i benefici, in termini di riduzione delle asimmetrie informative e dei costi di ricerca, derivanti da una grande banca dati istituzionale, che consenta di facilitare la percezione presso il consumatore finale dell'esistenza di una vasta gamma di prezzi diversi all'interno del proprio mercato di riferimento, sono maggiori degli eventuali costi, in termini di incentivi alla collusione da parte dei singoli gestori degli impianti che potrebbero discendere dalla maggiore trasparenza in tal modo creata. La presenza di banche dati istituzionali di questo tipo in tutti i principali paesi industrializzati è un elemento che conferma questo aspetto².

¹ Cfr. AS379 "Normativa sulla distribuzione di carburanti", in Boll. n. 1/07. Inoltre, anche tra gli impegni accettati dall'Autorità e presentati alle imprese ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 nel caso I681 - PREZZI DEI CARBURANTI IN RETE (prov. n. 17754 del 20 dicembre 2007, in Boll. n. 48/07) nel 2007, comparivano misure relative alla predisposizione di siti su cui i vari gestori, su base volontaria, potevano inserire i prezzi praticati. Tali misure non hanno sortito effetti positivi proprio per l'assenza di un obbligo per i gestori di comunicare i prezzi praticati.

² Con riferimento agli Stati Uniti esiste il sito <http://www.fueleconomy.gov/> curato dal U.S. Department of Energy. Il Department of Energy non raccoglie direttamente le informazioni sui prezzi, ma funziona come

L'Autorità auspica, pertanto, che si proceda a breve alla pronta realizzazione di quanto previsto, oramai nel 2009, in materia di trasparenza dei prezzi praticati alla pompa a livello di singolo impianto. Quanto alla previsione, di cui al comma 2 dell'articolo 51 della legge n. 99/09, secondo cui la realizzazione del sistema di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi deve avvenire senza “*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”, si osserva che un attento esame delle esperienze estere (ed in particolare di quelle statunitensi) potrebbe fornire utili elementi per ipotizzare sinergie tra pubblica amministrazione ed imprese private che già svolgono con successo in Italia questo servizio (ancorché basandosi solo sulle segnalazioni fornite in maniera discontinua e volontaria da parte degli automobilisti). Al riguardo, si intende ribadire che potrebbe essere utile prevedere anche delle misure di verifica dell'attendibilità dei dati che i gestori degli impianti sono obbligati a comunicare, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di informazioni fornite direttamente dai consumatori.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

intermediario di una serie di società private che forniscono, utilizzando lo schema del *social network*, le informazioni degli automobilisti sui prezzi praticati a livello di singolo impianto. In Francia esiste il sito <http://www.prix-carburants.economie.gouv.fr/>, cui si accede dal sito del Ministero dell'economia. La differenza fondamentale rispetto al sito statunitense è che in questo caso i prezzi sono comunicati dai gestori degli impianti. Con riferimento alla Spagna, esiste il sito <http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/>, cui si accede dal sito del Ministero dell'industria, dell'energia e del turismo.